



Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230

Tel. 0457925384 – Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

Prot. n. 7862

ORDINANZA n. 17 del 02-12-2014

Area: TECNICA

Oggetto: POTATURA SIEPI ED ALBERI SPORGENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

PRESO ATTO che, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti con le strade Provinciali, Comunali e piazze pubbliche, i rami degli alberi, delle siepi e delle essenze rampicanti, si protendono oltre il ciglio della strada, coprendo la segnaletica, i semafori o gli impianti di illuminazione pubblica, limitando la visuale, ed in occasione del manifestarsi di eventi atmosferici particolarmente violenti, causano la caduta sulla sede stradale di tronchi, rami e ramaglie varie determinando situazioni di pericolo per la circolazione,

CONSTATATO che la mancata manutenzione delle essenze arboree da parte dei privati, in particolare quelle prospicienti le strade Comunali e Provinciali, determina il restringimento della carreggiata, ed un potenziale pericolo per la circolazione stradale;

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la visibilità e viabilità delle strade stesse, per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, gli alberi, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 – 31 – 33 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.);

CONSIDERATO che, in caso di incidenti imputabili ad incuria o scarsa manutenzione delle aree del fronte stradale, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o dei frontisti delle scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990 e s. m. e i.;

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 285/1992 e s. m. e i.;

VISTO l'art. 50, comma 5 e l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

a **TUTTI** i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali e vicinali, di procedere agli interventi di seguito elencati:

- a) provvedere alla manutenzione degli alberi, delle siepi, dei rampicanti e delle aree boscate di proprietà, in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché rispettare le distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 – art. 16 e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6;7;8). In particolare presso curve ed incroci stradali di proprietà, l'obbligo si estende alle alberature di proprietà piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale;
- b) di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- c) che le operazioni di cui ai precedenti punti a), b), siano comunque **tutte effettuate ciclicamente** in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro annuali.

Quanto sopra richiamato, deve essere compiuto entro 30 giorni (trenta) dalla pubblicazione della presente. Si avverte che in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della forza Pubblica.

STABILISCE

che il materiale proveniente dallo sfalcio e dalle potature sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito negli impianti di smaltimento autorizzati.

AVVERTE

che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

- ⇒ che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 7 e s.m. (**fino a € 500,00**), dal Codice della Strada e s.m. (**fino a € 594,00**) o da altre disposizioni di legge.
- ⇒ che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - all'ufficio tecnico Comunale;

- all'Amministrazione Provinciale;
- alla Polizia Municipale dell'Unione Veronese Tartarotione;
- alla Stazione dei Carabinieri di Vigasio;

⇒ che la presente ordinanza venga affissa all'albo comunale ed in tutti i luoghi pubblici del Comune.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento è il Geom. Bonetti Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nogarole Rocca.

RICORDA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo presso il T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricezione della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



IL SINDACO

Paolo Tovo